

Condizioni complementari di assicurazione

per l'esonero dal pagamento dei premi in caso di decesso
(tariffa it), edizione 2017

Generali Assicurazioni per persone SA, 8134 Adliswil

Indice

Generale	pagina
1. Generale	1
Prestazioni	pagina
2. Le nostre prestazioni	1
3. Estensione della copertura assicurativa	1
4. Giustificazione dei diritti alla prestazione	1
5. Termine dell'assicurazione addizionale	1
6. Partecipazione alle eccedenze	2
Riscatto, trasformazione e disdetta	pagina
7. Riscatto, trasformazione e disdetta	2
Ulteriori condizioni	pagina
8. Casi particolari	2
9. Obbligo di notifica e violazione dell'obbligo di notifica	2
10. Basi contrattuali	2

Generali Assicurazioni

Soodmattenstrasse 10
Casella postale 1040
8134 Adliswil 1

T +41 58 472 44 44
F +41 58 472 55 55
E-mail: life.ch@generali.com
Internet: generali.ch

Condizioni complementari di assicurazione

1. Generale

L'esonero dal pagamento dei premi della tariffa it viene concluso in aggiunta a un'assicurazione principale per il caso di vita e/o di morte. La durata dell'assicurazione addizionale corrisponde alla durata dell'assicurazione, convenuta per l'assicurazione principale.

2. Le nostre prestazioni

In caso di decesso della persona assicurata durante il periodo di assicurazione convenuto, Generali si assume il pagamento dei premi a partire dall'inizio del mese successivo al decesso. I premi versati dallo stipulante oltre il mese corrente verranno rimborsati.

3. Estensione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa sussiste in tutto il mondo. Se la situazione professionale, personale o di salute della persona assicurata dovesse subire dei cambiamenti dopo la conclusione del contratto, l'aumento dei rischi che ne derivano è pure coperto.

4. Giustificazione dei diritti alla prestazione

4.1. In caso di decesso della persona assicurata gli aventi diritto devono presentare la polizza e un certificato ufficiale di morte secondo le disposizioni di Generali. Generali ha il diritto di esigere ulteriori documenti che permettano di accertare la causa e le circostanze esatte del decesso.

4.2. In caso di sinistro gli aventi diritto hanno l'obbligo di comunicare per iscritto a Generali, su richiesta della stessa, tutte le informazioni concernenti fatti a loro noti e necessari a Generali per accertare la fondatezza della richiesta di prestazioni.

Essi hanno inoltre l'obbligo di rilasciare a Generali una procura che le consenta di ottenere informazioni dalle persone e istituzioni menzionate qui di seguito e di prendere visione degli atti, nella misura in cui Generali lo ritenga necessario per la valutazione dell'evento dannoso.

La procura deve includere lo scioglimento dal segreto professionale, d'ufficio o dall'obbligo di riservatezza medico di tutte le seguenti persone e istituzioni nei confronti di Generali e dei suoi incaricati:

ospedali e altri istituti di cura, medici, psicologi, terapisti, persone con una formazione medica che erano incaricate dell'assistenza medica / delle cure mediche della persona assicurata e relativo personale ausiliario; casse malati, assicurazioni malattie, assicurazioni infortuni, SUVA, assicurazione militare, uffici AVS e AI; assicurazioni sulla vita e casse pensioni, riassicuratori, datori di lavoro.

4.3. Generali può fissare un termine per l'adempimento degli obblighi ai sensi delle cifre 4.1. e 4.2. L'inosservanza di tale termine, sempre che in base alle circostanze non possa essere ritenuta scusabile, comporta la perdita del diritto alla prestazione assicurata.

5. Termine dell'assicurazione addizionale

In assenza di disdetta anticipata l'assicurazione complementare si estingue alla scadenza del periodo di assicurazione concordato per l'assicurazione principale oppure se l'assicurazione principale viene esentata dai premi o se decade prima della scadenza concordata.

6. Partecipazione alle eccedenze

Questa assicurazione complementare si basa su una tariffa senza partecipazione alle eccedenze.

7. Riscatto, trasformazione e disdetta

7.1. Riscatto prima del decesso

Dopo tre anni di assicurazione è possibile richiedere il riscatto dell'assicurazione complementare, sempre che siano stati pagati i relativi premi.

Il valore di riscatto è pari alla riserva matematica di inventario meno la deduzione di riscatto (costi di stipula non ancora ammortizzati). La deduzione ammonta al 5% del valore in contanti dei premi arretrati, al massimo però a un terzo della riserva matematica di inventario. In caso di riserva matematica negativa, il valore di riscatto è pari a zero.

7.2. Riscatto dopo il decesso

Il valore di riscatto corrisponde al valore in contanti scontato al tasso d'interesse tecnico delle prestazioni ancora dovute (premi per l'assicurazione principale).

7.3. Esenzione dai premi dell'assicurazione complementare

L'assicurazione complementare non può essere esentata dai premi (convertita).

7.4. Riscatto o esenzione dai premi dell'assicurazione principale

Il valore di riscatto dell'assicurazione principale (che in caso di esenzione dai premi viene utilizzato come sostanza di conversione) viene aumentato del valore di riscatto dell'assicurazione complementare.

7.5. Disdetta

L'assicurazione complementare può essere disdetta indipendentemente

dall'assicurazione principale, non appena siano stati pagati i premi di un anno assicurativo dell'assicurazione complementare. Se la disdetta dell'assicurazione complementare avviene prima che siano trascorsi i primi tre anni assicurativi, essa si estingue senza valore.

8. Casi particolari

8.1. Grave negligenza

Se l'evento assicurato venisse causato da lei, dalla persona assicurata o da un avente diritto per grave negligenza, Generali rinuncia a ridurre le prestazioni, anche qualora a norma di legge avesse il diritto di farlo.

8.2. Suicidio

In caso di suicidio dopo tre anni dall'inizio dell'assicurazione Generali versa la prestazione per il caso di decesso conformemente all'articolo 2. Prima della scadenza di questo termine Generali non corrisponde alcuna prestazione.

9. Obbligo di notifica e violazione dell'obbligo di notifica

9.1. Obbligo di notifica

Se prima che entrasse in vigore l'assicurazione complementare lei ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante per la valutazione del rischio, concernente la persona da assicurare e di cui lei era o avrebbe dovuto essere a conoscenza, Generali ha il diritto di disdire il contratto entro quattro settimane da quando ha appreso la reticenza.

Generali è esentata dall'obbligo di fornire prestazioni per i sinistri sul cui verificarsi o sulle cui conseguenze ha influito un fatto rilevante per la valutazione del rischio che è stato taciuto o dichiarato inesattamente o incompletamente.

Il suo obbligo di notificare i rischi sussiste anche durante la procedura di

accettazione. Se necessario, finché non si riceve la nostra dichiarazione di accettazione, i dati nella proposta ovvero nel rapporto medico vanno completati o corretti.

9.2. Obbligo di fornire informazioni

In caso di sinistro o qualora sussistano notevoli motivi di sospetto lo stipulante o gli aventi diritto hanno l'obbligo di comunicare a Generali, su richiesta della stessa, tutte le informazioni concernenti fatti a loro noti e necessari a Generali per accertare un'eventuale reticenza. A tal fine Generali può fissare un termine, la cui inosservanza, sempre che in base alle circostanze non possa essere ritenuta scusabile, comporta la perdita del diritto alla prestazione assicurata.

10. Basi contrattuali

10.1. Le basi di questa assicurazione complementare – oltre alle basi dell'assicurazione principale - sono costituite:

- la sua proposta di assicurazione
- la sua polizza di assicurazione
- eventuali dichiarazioni rilasciate nel rapporto del medico esaminatore
- altre dichiarazioni scritte sue o della persona da assicurare
- le presenti Condizioni complementari d'assicurazione
- le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione.

Eventuali accordi particolari non sono assolutamente vincolanti per Generali finché non sono stati confermati per iscritto dalla sua Direzione.

10.2. Basi di calcolo

Tutti i calcoli tecnici nel quadro della presente assicurazione si basano su un tasso di interesse tecnico del 0,25% e sull'applicazione delle tavole di mortalità GEKM/F17.